

9695 / 16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Udienza pubblica**del 17.2.2016****Sentenza n. 483/2016****Reg. gen. n. 52124/2014**

composta dai signori

dott. Domenico Gallo

Presidente

dott. Luigi Agostinacchio

Consigliere

dott. Andrea Pellegrino

Consigliere est.

dott. Vincenzo Tutinelli

Consigliere

dott.ssa Sandra Recchione

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di TM

n. a Palermo il X 1962, rappresentato e assistito dall'avv. Franco Borselli, di fiducia,

e di

TD , n. ad Arezzo il X 1963, rappresentato e assistito dall'avv. Barbara Mercuri, di fiducia,

avverso la sentenza n. 3584/2013, emessa dalla Corte d'appello di Firenze, prima sezione penale, in data 11.03.2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;

sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;

udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Alfredo Pompeo Viola che ha concluso chiedendo per T sentenza di

annullamento con rinvio per rideterminazione della pena e per
T il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11.3.2014, la Corte d'appello di Firenze confermava nei confronti di TM e di TD

la pronuncia di primo grado resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con la quale gli stessi, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen. equivalente alla circostanza aggravante contestata, erano stati condannati rispettivamente alla pena di anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa (il T) e di anni due, mesi cinque di reclusione ed euro 600,00 di multa (il T) per il reato di cui agli artt. 110, 628, comma 3, cod. pen. e 110 cod. pen. e 4 l. n. 110/1975.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di TM e di TD vengono proposti distinti atti di ricorso per cassazione.

3. Ricorso nell'interesse di TM .

Lamenta il ricorrente vizio di motivazione in relazione all'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. relativamente alla condotta di rapina. In particolare, ci si duole dell'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della mancata esclusione della recidiva, non avendo tenuto conto del leale comportamento processuale tenuto sostanziatosi nell'ammissione dei fatti e della particolare situazione personale (grave situazione di indigenza che aveva determinato la commissione del reato da parte di soggetto a cui carico non emergevano segnalazioni di polizia).

4. Ricorso nell'interesse di TD .

Lamenta il ricorrente l'erronea applicazione di legge penale e segnatamente l'avvenuta considerazione della ritenuta recidiva semplice. Si evidenzia a tal fine come il T ebbe a riportare in passato una sola condanna nell'anno 1999 la cui pena era stata espiata in regime di affidamento in prova. A mente dell'art. 47, comma 12 dell'ordinamento penitenziario, l'esito positivo del periodo di prova estingue non solo la pena ma anche ogni altro effetto

penale: di tal che, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 5859 del 27.10.2011, hanno precisato che tra gli effetti che si ricollegano alla declaratoria di estinzione della pena susseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova si colloca anche quello relativo all'irrilevanza, ai fini della recidiva, della condanna che ha inflitto la pena espiata, anche in parte, in regime di affidamento e poi dichiarata estinta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell'interesse di TD risulta fondato e, il relativo accoglimento, comporta l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti dello stesso limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto; di contro, il ricorso proposto nell'interesse di TM, va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Va osservato in premessa come, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, sent. n. 10951 del 15/03/2006, dep. 29/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente,



che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione).

2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

2.2. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".

Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla

reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.

Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, "mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Sez. 5, sent. n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).

2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Sulla base di queste premesse vanno esaminati i presenti ricorsi.

3. Ricorso nell'interesse di TM

Sia con riferimento al trattamento sanzionatorio, che in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva, la sentenza impugnata offre congrua motivazione, del tutto priva dei lamentati vizi logico-giuridici.

3.1. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo – quale operato nella fattispecie – alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

3.2. Parimenti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

3.3. Altrettanta congrua motivazione assiste il giudizio in merito alla

mancata esclusione della recidiva.

Costante giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 6, sent. n. 16244 del 27/02/2013, dep. 09/04/2013, Nicotra, Rv. 256183) riconosce come, in tema di recidiva facoltativa, incomba sul giudice uno specifico dovere di motivazione, sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa: afferma al riguardo la Corte territoriale come *"le evidenziate gravi modalità del fatto e l'elevata offensività della condotta, in ragione di quanto si è rilevato in ordine alle indicazioni che se ne traggono sulla personalità di entrambi gli imputati, sono indicative di un'accresciuta pericolosità e di una maggiore colpevolezza e non consentono ... di escludere la ritenuta recidiva"*.

4. Ricorso nell'interesse di TD

Il ricorso è fondato.

E' stato dimostrato come il T ebbe a riportare in passato una sola condanna nell'anno 1999 la cui pena era stata espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale; a norma dell'art. 47, comma 12 dell'ordinamento penitenziario, l'esito positivo del periodo di prova estingue non solo la pena ma anche ogni altro effetto penale. Come da - oramai consolidata - giurisprudenza di legittimità, l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (cfr., Sez. U, sent. n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251688; Sez. 3, sent. n. 27689 del 13/05/2010, dep. 16/07/2010, R., Rv. 247925).

Deve conseguentemente ritenersi errata la decisione dei giudici di merito di far assumere rilevanza di precedente penale agli effetti della recidiva all'unica condanna intervenuta, la cui pena era stata espiata in regime di affidamento in prova: al contrario, l'intervenuta declaratoria di estinzione degli effetti penali rende irrilevante tale condanna agli effetti della recidiva.

5. Alla pronuncia consegue: l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di TD limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto; la declaratoria di inammissibilità del ricorso nell'interesse di TM con condanna di quest'ultimo, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al

pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso del predetto, si determina equitativamente in euro 1.000,00

PQM


Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TD limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibile il ricorso di TM che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 17.2.2016

Il Consigliere estensore

Dott. Andrea Pellegrino



Il Presidente

Dott. Domenico Galla



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL _____ - 9 MAR. 2016



Il CANCELLIERE
Claudia Pianelli

